

**DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2017
817/2017/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO (DELIBERAZIONE 433/2017/E/EEL) RISPETTO A
STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI
DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
342/2016/E/EEL) E REVISIONE DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato;
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2017, 433/2017/E/EEL (di seguito: 433/2017/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l'Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all'ingrosso dell'energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull'andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell'ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l'Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell'Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 433/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, all'articolo 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell'Allegato B al provvedimento;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 4 agosto 2017 (prot. Autorità 26463 del 7 agosto 2017), ad integrazione della quale, con le comunicazioni del 31 agosto 2017 (prot. Autorità 28277 dell'1 settembre 2017) e del 6 novembre 2017 (prot. Autorità 36316 e 36324 del 7 novembre 2017), sono stati acquisiti ulteriori dati puntuali relativi al suo portafoglio commerciale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nella documentazione trasmessa agli Uffici dell'Autorità, la Società ha evidenziato la presenza nel proprio portafoglio commerciale di unità di consumo in media e bassa tensione caratterizzate da un'elevata variabilità dei prelievi, paragonabile a quella delle unità di consumo in alta tensione già oggetto di valutazione nell'ambito del provvedimento prescrittivo;
- la Società ha anche svolto un'analisi puntuale degli sbilanciamenti di alcuni punti in prelievo, ricompresi nel proprio portafoglio e rilevanti per l'attività di programmazione sia in termini di volumi prelevati (clienti energivori) sia in termini di variabilità dei medesimi;
- applicando ai suddetti punti in prelievo la metodologia statistica utilizzata dall'Autorità per definire le soglie di tolleranza in funzione della composizione del portafoglio commerciale e confrontando gli esiti di tale analisi con gli sbilanciamenti effettivi, la Società ha inteso dimostrare l'episodicità delle condotte qualificate come "non diligenti" nella deliberazione prescrittiva.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la Società ha fornito elementi puntuali in merito alle difficoltà di programmazione legate alla presenza nel proprio portafoglio di singoli clienti energivori;
- è stato pertanto possibile applicare la metodologia statistica prevista per il trattamento dei punti di prelievo in alta tensione (inclusi i prelievi per i servizi ausiliari di centrale) anche alle curve orarie dei punti di prelievo in media tensione trasmesse dalla Società, rivedendo in tal modo le soglie di tolleranza mensili dettagliate nell'Allegato B alla deliberazione 433/2017/E/EEL;
- tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dalla Società, non possono essere qualificate come episodiche condotte di programmazione che, ancorché limitate a pochi mesi consecutivi, presentano scostamenti significativi anche rispetto alle soglie di tolleranza personalizzate come sopra descritto; ciò a maggior ragione considerando che queste ultime presentano una variabilità molto contenuta sotto il profilo temporale.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- gli elementi fattuali evidenziati dalla Società, pur non assumendo rilievo quanto ai presupposti che hanno determinato il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 433/2017/E/EEL che, sotto questo profilo, non può che essere confermato, rilevano però al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell'Allegato B alla citata deliberazione.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 433/2017/E/EEL, modificando, come specificato in motivazione, il contenuto dell'Allegato B ai sensi dell'articolo 4 della medesima deliberazione

DELIBERA

1. di confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 433/2017/E/EEL, modificando il contenuto del relativo Allegato B, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 4 della medesima deliberazione, in ragione della rilevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, come specificato in motivazione;
2. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni